



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - CRESS
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

E, p.c.:

Procura della Repubblica
presso il tribunale di Ravenna
Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 RAVENNA
prot.procura.ravenna@giustiziacert.it

ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica
Via Po, 5- 40139 BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Ravenna
Servizio Territoriale – Unità IPPC-VIA
Via Alberoni, 17/19
48121 RAVENNA
aora@cert.arpa.emr.it

Società Alma Petroli S.p.A.
Raffineria di RAVENNA
almaraff@pec.it

RIFERIMENTO: *Decreto autorizzativo DM 283 del 15/10/2018 con avviso pubblicato in G.U. 252 del 29/10/2018 – Raffineria della società ALMA PETROLI S.p.A. sita in Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna;
Atto di diffida prot. DVA/18939 del 19/07/2019 (acquisita in ISPRA al prot. 45803 del 23/07/2019);
Atto di diffida prot. DVA/22128 del 02/09/2019 (acquisita in ISPRA al prot. 51607 del 03/09/2019);
Atto di diffida prot. DVA/33272 del 20/12/2019 (acquisita in ISPRA al prot. 71757 del 20/12/2019);
Atto di diffida prot. DVA/31954 del 05/05/2020 (acquisita in ISPRA al prot. 18986 del 05/05/2020).*

OGGETTO: Verifica delle inottemperanze oggetto delle diffide di cui alla nota MATTM prot. MATTM – REGISTRO UFFICIALE.U.0056270 del 20/07/2020 (acquisita con Prot. ISPRA n. 32013 del 20/07/2020).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nelle diffide con le note prot. DVA/18939 del 19/07/2019, DVA/22128 del 02/09/2019, DVA/33272 del 20/12/2019 e DVA/31954 del 05/05/2020, si rappresenta quanto segue.

La diffida di cui alla nota prot. DVA/18939 del 19/07/2019 prevedeva di :

- a) trasmettere i dati orari di monitoraggio relativi al parametro SO_x per il mese di dicembre 2018 ed i motivi per cui le emissioni si erano attestate a valori insolitamente alti, anche in considerazione dei successivi report mensili di bolla;
- b) adeguare tutti i report mensili di monitoraggio in modo che risulti il confronto con i nuovi VLE;
- c) effettuare l'aggiornamento dei report mensili, in modo che eventuali superamenti del valore limite siano facilmente identificabili.

Il Gestore, con nota prot. L/235/19 del 06/08/2019, ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta come segue:

- Trasmissione dei dati orari di monitoraggio relativi al parametro SO_x per il mese di dicembre 2018;
- Identificazione della causa dell'innalzamento del tenore di SO_x verificatisi nel mese di dicembre 2018 nel danneggiamento della guarnizione della sede di tenuta della valvola di bypass della sezione di trattamento off-gas. La valvola è stata prontamente revisionata eliminando la causa dell'innalzamento delle emissioni;
- Trasmissione dei report mensili aggiornati con il confronto con i nuovi VLE previsti dal D.M. 283/2018;
- Aggiornamento del format dei report mensili già dal mese di giugno 2019.

Da quanto sopra riportato, emerge un totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida DVA/18939 del 19/07/2019.

La diffida di cui alla nota prot. n. DVA/22128 del 02/09/2019 prevedeva di:

- a) trasmettere ad ISPRA ed ARPAE – ST Ravenna una relazione che individui le cause che hanno portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. In tale relazione si dovrà anche analizzare le eventuali contromisure che il gestore adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente.
- b) Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI.

Il Gestore, con nota prot. L/273/19 del 30/09/2019, ha dato una prima risposta della diffida proposta come segue:

- la Società, non avendo individuato elementi atti a giustificare la concentrazione riscontrata da ARPAE che risulta al contrario, disallineata rispetto ai dati di SAI S.r.l., ha ritenuto necessario verificare la metodologia analitica impiegata da ARPAE, considerate le possibili divergenze nei risultati che l'impiego di diverse metodologie analitiche potrebbe comportare. Ciò non di meno la Società ha inteso ottemperare alla richiesta di trasmissione per un periodo di sei mesi, delle analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI e ha proposto che tali comunicazioni avvengano con una cadenza mensile.

Il Gestore, con nota prot. L/320/19 del 20/11/2019, ha dato una successiva risposta della diffida proposta come segue:

- le schede di omologa stanno ad indicare che la metodologia analitica da impiegare che, per quanto riguarda gli idrocarburi totali - unico parametro per il quale è stato contestato il superamento nell'ambito della Diffida – è rappresentata dalla procedura APAT CNR IRSA 5160 A2 . Tale metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 si basa sulla estrazione con solventi degli idrocarburi dal campione in esame e successiva evaporazione dei solventi di estrazione e determinazione del residuo idrocarburo per via gravimetrica. Il rapporto di prova di ARPAE 19LA26321 del 19 giugno 2019, inerente il prelievo effettuato in data 27 maggio 2019 al punto SF1 per le acque di tipologia 1, attesta che ARPAE ha utilizzato un metodo analitico differente da quello sopra indicato , ovvero, in particolare, il metodo indicato nelle Linee Guida ISPRA 123/15 B. In ragione di ciò, il fatto che le analisi di ARPAE siano state effettuate con un metodo diverso da quello indicato in AIA fa sì che i risultati ottenuti non siano confrontabili. Alla luce di quanto sopra, la causa del valore anomalo riscontrato negli idrocarburi pare attribuibile alla metodologia analitica impiegata in quanto - come detto - la procedura descritta nelle Linee Guida ISPRA 123/15 si presta all'individuazione di un più ampio spettro di classi idrocarburo, con la conseguenza che non è possibile individuare contromisure (non essendosi verificato alcun evento anomalo).

Il Gestore, con nota prot. L/330/19 del 28/11/2019, ha dato una ulteriore risposta alla diffida proposta come segue:

- ha trasmesso, in ottemperanza al punto b) le analisi per il parametro idrocarburi totali relative al mese di ottobre. Con riferimento a tali analisi, ha evidenziato che, nel mese di ottobre, si sono riscontrati, nel refluo di tipologia 1 per il parametro idrocarburi totali, due superamenti dei limiti di omologa previsti dal Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l., cui l'AIA- alla prescrizione n. 34 - opera rinvio.

Il MATTM con nota prot. n. DVA/33272 del 20/12/2019, su proposta di ISPRA di cui alla nota prot. 69781 dell'11/12/2019, ha diffidato il Gestore, per la mancata comunicazione nelle 24 ore (in quanto i superamenti sono stati comunicati dopo un mese dall'evento) dei sopra richiamati superamenti del parametro idrocarburi totali a:

- a) Trasmettere una relazione in cui analizza le contromisure che adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente;
- b) Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI.

Il Gestore, con nota prot. L/16/20 del 16/01/2020, ha dato una prima risposta alla diffida di cui alla nota prot. n. DVA/33272 del 20/12/2019, come segue:

- ha richiesto un incontro con l'Autorità Competente al fine di chiarire un possibile disallineamento tra l'interpretazione che la Società da una parte, e l'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo dall'altra, assegnano alle prescrizioni dell'AIA e del PMC relative allo scarico SF1.

Il Gestore, con PEC del 25/03/2020 ore 10:06 (senza protocollo del Gestore, acquisita in ISPRA con prot.n. 13889 del 25/03/2020), ha dato riscontro alle diffide DVA/22128 del 02/09/2019 e DVA/33272 del 20/12/2019 come segue:

- a seguito di quanto discusso nell'incontro tecnico richiesto da Alma Petroli e svoltosi presso l'Autorità Competente in data 18 febbraio 2020, la Società provvederà in futuro a comunicare ai sensi del paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo anche eventuali superamenti dei valori limite di omologa previsti dal Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. A tal fine, la Società ha aggiornato la propria istruzione operativa SGI QAS-GES-P2-II avente ad oggetto "*Gestione comunicazioni verso l'esterno relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale*"
- ha provveduto ad aggiornare il Regolamento di conferimento, le relative schede di omologa e li ha trasmessi in ottemperanza a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- In riferimento alle metodiche analitiche indicate nelle schede di omologa ha trasmesso due relazioni di equivalenza relative, rispettivamente, alle metodologie analitiche impiegate per la verifica delle acque reflue di tipologia 1 e di tipologia 2.

Da quanto sopra riportato, emerge un totale superamento delle inottemperanze oggetto delle diffide prot. n. DVA/22128 del 02/09/2019 e prot. n. DVA/33272 del 20/12/2019.

La diffida di cui alla nota prot. n. DVA/31954 del 05/05/2020 prevedeva di:

- c) trasmettere una relazione in cui si dia evidenza del quantitativo di H₂S e quindi di SO₂ emessa dalla torcia relativamente ai diversi episodi di accensione della torcia medesima avvenuti dai sei mesi successivi all'emanazione del DM 283 del 15/10/2018 al giorno del ricevimento della nota di diffida. La suddetta relazione dovrà contenere i metodi di stima utilizzati per il calcolo;
- d) trasmettere, per ogni accensione futura della torcia, un report in cui sia indicata la quantità di H₂S e di SO₂;
- e) le relazioni sopra indicate dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, eventualmente supportata da dati di qualità dell'aria ambiente, che le emissioni della torcia dovute all'idrogeno solforato non hanno comportato significativi impatti sulla qualità dell'aria, anche in termini di impatto odorigeno.

Il Gestore, con nota prot. L/150/20 del 29/06/2020, ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta come segue:

- Ha trasmesso in allegato alla nota L/150/20 del 29/06/2020, una relazione in cui per ogni episodio di accensione della torcia, dai sei mesi successivi al rilascio dell'AIA al giorno del ricevimento della nota di diffida (ovvero fra Aprile 2019 e Maggio 2020), ha stimato il quantitativo di idrogeno solforato avviato in torcia e la relativa quantità di anidride solforosa emessa. I dati stimati dimostrano che non c'è un significativo impatto. La quantità di H₂S in ingresso alla torcia è stata stimata pari a circa 0,57 kg sull'intero periodo di riferimento mentre la quantità totale di SO_x in uscita dalla torcia si attesta a circa 1,07 kg, se espressi come SO₂, e circa 1,34 kg, se espressi come SO₃.
- Ha dichiarato che l'impatto indotto dalle emissioni complessive di ossidi di zolfo della raffineria Alma Petroli sullo stato di qualità dell'aria dell'area limitrofa alla raffineria va considerato tollerabile e che, per tale motivo, non può che considerarsi del tutto trascurabile l'impatto indotto da un quantitativo emesso di ossidi di zolfo del tutto esiguo, quale quello associato alle emissioni della torcia di raffineria (circa 1 kg di ossidi di zolfo in un anno). A tal fine il Gestore ha

indicato che le emissioni complessive relative all'anno 2019 degli ossidi di zolfo della raffineria ammontano a 8500 kg e che tale valore, confrontato ad esempio con l'emissione del 2014, è circa l'80% in meno, in quanto allora ammontava a circa 51.000 kg.

- Ha richiamato lo studio *“Valutazione dell'impatto odorigeno”* redatto ad Ottobre 2019, ed inviato all'Autorità Competente tramite nota prot. L/295/19 del 29/10/2019, in cui da dimostrazione che l'impatto odorigeno della raffineria, nel suo complesso, è scarsamente apprezzabile nel contesto di riferimento in cui opera l'impianto e quindi va escluso che possano esservi impatti significativi di carattere odorigeno legati solamente ai momenti di accensione della torcia. Tale convinzione è suffragata dal fatto che, secondo il Gestore, non vi siano mai state lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto.

Da quanto sopra riportato, emerge un totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida prot. n. DVA/31954 del 05/05/2020.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le Autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito delle originarie note ISPRA prot 44822 del 17/07/2019 e prot.n. 50484 del 23/08/2019.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

All.ti n.7: Documentazione prodotta dal Gestore ad evidenza dell'ottemperanza della diffida:

All.to 1 – Lettera del Gestore prot. L_235_19 del 06_08_2019;

All.to 2 – Lettera del Gestore prot. L_273_19 del 30_09_2019;

All.to 3 – Lettera del Gestore prot. L_320_19 del 20_11_2019;

All.to 4 – Lettera del Gestore prot. L_330_19 del 28_11_2019;

All.to 5 – Lettera del Gestore prot. L_16_20 del 16_01_2020;

All.to 6 – PEC del 25_03_2020 ore 10:06;

All.to 7 – Lettera del Gestore prot. L_150_20 del 29_06_2020.